

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO A
FAVORE DI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI CUI ALLA
LEGGE N. 68/1999
DA FINANZIARE CON IL FONDO REGIONALE DISABILI
ANNO 2021**

Procedura presentazione *Just in time*

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Norme statali:

- Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. che, all'art. 13, prevede incentivi statali erogati dall'INPS per l'assunzione di disabili, mentre, all'art. 14, prevede la costituzione di un Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;

Norme regionali:

- Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii. che, all'articolo 19 disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità finalizzato a favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro delle persone con disabilità;

- Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)" in combinato disposto con l'art.31 della L.R.n.13/2019 che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 14 aprile 2020 di approvazione della Programmazione dell'anno 2020 delle risorse Fondo Regionale persone con Disabilità che al punto 4., lettera c.1, dell'Allegato 1 prevede, tra gli "Incentivi alle imprese", la concessione ai datori di lavoro di incentivi per le assunzioni di lavoratori disabili.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Incentivi ai datori di lavoro per le assunzioni di persone con disabilità: approvazione criteri e modalità di intervento e assegnazione risorse con contestuale assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro, in attuazione della propria deliberazione n. 333/2020 - Programma delle attività Fondo Regionale Disabili 2020".

B) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con il presente Avviso, l'Agenzia regionale per il lavoro intende finanziare incentivi a datori di lavoro privati per assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità dando attuazione a quanto previsto dalla Programmazione regionale per l'anno 2020 delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità, approvata con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 333 del 14 aprile 2020, che al punto 4., lettera c.1 dell'Allegato 1 "Incentivi alle imprese", tra le altre, precisa che "le risorse del Fondo per il 2020 per incentivi alle imprese realizzano la finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS, previa definizione di criteri e modalità di intervento congruenti con la normativa nazionale e con il regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti all'occupazione".

Tali criteri e modalità per l'erogazione di detti contributi sono stati fissati dalla Giunta regionale con la citata Deliberazione n. 1920 del 21 dicembre 2020 e, pertanto, con il presente Avviso si rendono disponibili le risorse assegnate con tale Deliberazione e si

definiscono le modalità e le procedure per l'erogazione dei suddetti contributi con l'intento di favorire lo scopo pubblico perseguito che consiste nella piena e migliore attuazione del collocamento mirato al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno presentare richiesta di concessione di incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio di cui al presente Avviso anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Per poter richiedere la concessione dell'incentivo si considera come area di intervento l'intero territorio regionale e i datori di lavoro devono avere la sede operativa o unità produttiva locale ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna, indipendentemente da dove è ubicata la sede legale. Pertanto, la competenza territoriale è stabilita in funzione del luogo dove è avvenuta l'assunzione del lavoratore disabile.

Il datore di lavoro, se obbligato ai sensi della L. 68/99, deve risultare ottemperante, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo.

Inoltre deve:

- essere in regola con obblighi retributivi e contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli altri obblighi di legge, rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il Regolamento comunitario sulle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

D) LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO

L'incentivo potrà essere fruito per le **assunzioni a tempo determinato** ai sensi della L. 68, anche a tempo parziale, avvenute a partire dalla data di adozione del presente avviso - 01/02/2021 - e fino al 31/12/2021 delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della Legge n. 68/99;
- lavoratori disabili che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dal presente avviso, iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della stessa legge n. 68/99.
In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda

e per le seguenti tipologie di assunzioni:

1. per assunzioni **a tempo determinato**, purché tali rapporti abbiano una **durata non inferiore a dodici mesi** di:
 - lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. per le assunzioni **a tempo determinato**, purché tali rapporti abbiano una **durata non inferiore a sei mesi** di:
 - lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Per questa tipologia di lavoratori, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga), il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13 comma 1 bis della Legge n. 68/1999.

Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che i benefici economici legati all'assunzione a tempo determinato saranno considerati ammissibili solamente se la missione è pari ad almeno 12 mesi tenuto conto che gli stessi sono in capo all'utilizzatore quale soggetto titolato a presentare la domanda.

Nel caso il lavoratore non sia ancora stato assunto, lo stesso deve essere iscritto ad uno degli uffici del Collocamento Mirato dell'Emilia Romagna.

In ogni caso l'assunzione deve essere avvenuta, o dovrà avvenire, mediante rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio del Collocamento Mirato di riferimento.

Il datore di lavoro potrà presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori. In questo caso l'azienda potrà presentare un'unica istanza allegando i dati di ogni singolo lavoratore disabile e alla relativa assunzione.

Non sono ammessi a contributo contratti di lavoro a tempo indeterminato che possono essere oggetto di incentivi contributivi mediante Fondo Nazionale Disabile da richiedere all'INPS.

E) MISURA DELL' INCENTIVO

L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari:

- al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;
- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

Per le assunzioni effettuate con orario di lavoro a tempo parziale si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 e ss.mm, l'assunzione di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

F) CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALL' INCENTIVO

Sono esclusi dalla corresponsione dei contributi:

- i casi di riassunzione di ex-dipendenti da parte della medesima azienda avvenuta negli ultimi 12 mesi;
- i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e/o di cessione di ramo d'azienda;
- i rapporti di lavoro instaurati per coprire posti resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti;

- le assunzioni in convenzione previste dall'art 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dall'art. 12-bis della Legge 68/99;
- i datori di lavori che non possiedono i requisiti previsti dal paragrafo C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del presente avviso.

G) AIUTI DI STATO E DISPOSIZIONI SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Gli incentivi concessi ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014).

Il riferimento regionale in materia di aiuti di stato all'occupazione sono le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 412/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014" art. 9 allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, così come modificata dalla
- n. 1872 del 14/12/2020 "Proroga del regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (UE) n. 972/2020. Modifiche alla delibera di Giunta n. 412/2015".

A seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e s.m.i., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto dell'Agenzia regionale per il lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti incentivi, rappresenta condizione per la concessione del contributo a favore di ciascuna impresa.

Il datore di lavoro che richiede i suddetti incentivi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda di accesso agli stessi, pena l'inammissibilità, dovrà presentare apposita "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445" (Modulo n. 2), elaborata in conformità all'allegato 1) della sopra citata DGR n.412/2015 e ss.mm., opportunamente integrato con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Gli incentivi all'occupazione di cui trattasi sono ammissibili al cumulo con gli incentivi nazionali. Si precisa che, conformemente all'art. 8 comma 6 del Reg. 651/2014, è consentito il cumulo sino al 100%. Nello specifico, in deroga al paragrafo 3, lettera b) del

Regolamento sopra citato, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

H) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso, ammontano complessivamente a euro 1.000.000,00 e sono finanziate con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 19 della Legge Regionale n.17/2015 e ss.mm.ii, assegnate con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1920 del 21 dicembre 2020.

I) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo dovranno essere compilate in tutte le sue parti esclusivamente attraverso l'apposita modulistica pubblicata sulle pagine web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>

e sottoscritte a cura del legale rappresentante dell'azienda e inviate all'Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell'ARL all'indirizzo di cui sopra, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre

le ore 12.00 del giorno 31/12/2021

pena la non ammissibilità.

Le richieste dovranno essere in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il bollo potrà essere assolto in modo virtuale oppure essere apposto sul modello cartaceo di richiesta (Modulo 1), annullato con data

e sigla, e l'intero modulo dovrà essere scansionato e sottoscritto dal legale rappresentante. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Ai fini dell'ammissibilità, la richiesta di contributo (Modulo 1), dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria scaricabile dalle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro all'indirizzo di cui sopra:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il regime degli Aiuti di stato sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda (Modulo n. 2);
- informativa Privacy (Modulo n. 3);
- copia leggibile di valido documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di contributo.

J) MODALITA' DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute avrà inizio il giorno successivo alla scadenza delle finestre di seguito indicate:

- 1° FINESTRA: domande pervenute tra il giorno di pubblicazione del presente avviso e il 31 marzo 2021: avvio del procedimento dal 1 aprile 2021;
- 2° FINESTRA: domande pervenute tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021: avvio del procedimento dal 1 luglio 2021;
- 3° FINESTRA: domande pervenute tra il 1 luglio e il 30 settembre 2021: avvio del procedimento dal 1 ottobre 2021;
- 4° FINESTRA: domande pervenute tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021: avvio del procedimento dal 3 gennaio 2022;

Le richieste di contributo sono ritenute ammissibili se regolarmente sottoscritte e:

- compilate sulla modulistica sopraindicata, scaricabile dalle pagine web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo <https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>

- complete di tutta la documentazione, degli allegati previsti, delle informazioni richieste e in regola con le norme sul bollo;
- pervenute nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo I) del presente Avviso;
- presentate da soggetto ammissibile come definito al paragrafo C) del presente Avviso;
- relative ai lavoratori definiti al paragrafo D) del presente Avviso;

Le domande saranno istruite seguendo l'ordine cronologico di arrivo a livello regionale.

L'istruttoria sarà eseguita da un Nucleo di validazione composto da collaboratori degli uffici dell'Agenzia regionale per il lavoro che procederà alla:

- valutazione formale per verificare il rispetto delle modalità, dei termini di presentazione delle domande, della completezza della documentazione inviata e delle informazioni richieste;
- valutazione sostanziale in merito al possesso dei requisiti soggettivi, sia in capo all'impresa richiedente indicati al paragrafo C), sia in capo ai lavoratori definiti al paragrafo D) del presente Avviso, nonché a eventuale altra documentazione già presente agli atti degli Uffici del Collocamento mirato di riferimento, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi, le finalità e i contenuti del presente bando.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili sia formalmente che sostanzialmente, il Responsabile del Procedimento della fase istruttoria, comunicherà all'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Delle decisioni assunte ne verrà dato atto nel provvedimento finale con l'indicazione delle relative motivazioni per le quali la domanda non è da considerarsi ammissibile.

Si precisa altresì che in caso di eventuale successiva regolarizzazione della domanda, ai fini dell'individuazione della posizione in ordine cronologico, si considera quale data di arrivo, quella della presentazione delle integrazioni che rendono l'istanza completa e correttamente compilata, quindi ammissibile alla fase di istruttoria.

Il Nucleo di validazione sarà nominato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro il quale, con proprio atto, ne definirà i componenti, i compiti e le relative procedure.

Sulle richieste complete e ammissibili all'istruttoria è facoltà dell'Agenzia richiedere chiarimenti e/o integrazioni interrompendo il termine del procedimento che decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Per le richieste ammissibili si procederà al riconoscimento del contributo seguendo l'ordine cronologico di arrivo a livello regionale fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

K) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie per la concessione del contributo saranno adottati con atto del Dirigente del Servizio Integrativo politiche del lavoro di norma entro 60 giorni dall'avvio del procedimento di ogni singola finestra indicata al paragrafo J) MODALITA' DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE, salvo che la complessità e/o la numerosità dei progetti presentati non richiedano tempi più lunghi, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto - CUP - assegnato al progetto e delle seguenti verifiche obbligatorie:

- situazione del datore di lavoro, attraverso la verifica delle informazioni contenute nella visura camerale (Registro delle Imprese), con riferimento allo stato di attività e alla localizzazione operativa in Emilia-Romagna;
- che il datore di lavoro non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno attraverso l'estrazione della visura "Deggendorf" sul portale del Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- se, in riferimento agli stessi «costi ammissibili» oggetto di richiesta di contributo, il datore di lavoro ha beneficiato di altre agevolazioni di qualsiasi natura costituenti aiuti di stato e sottoposte alle disposizioni in materie di cumulo e all'eventuale detrazione dal contributo del beneficio fruito.

L'atto amministrativo conterrà anche l'elenco delle domande non approvabili e di quelle non ammissibili

Di tale provvedimento si provvederà a darne comunicazione all'impresa richiedente indicando il Codice Unico di Progetto - CUP - assegnato al progetto.

Nel caso di lavoratori disabili da assumere, il datore di lavoro deve procedere con l'assunzione entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione pena la revoca del contributo concesso. L'Agenzia verificherà l'avvenuta assunzione tramite il proprio Sistema Informativo Lavoro.

Successivamente il dirigente competente provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le prescrizioni tecnico contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.gls n. 118/2011.

L) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al termine dei periodi previsti e sottoindicati, il datore di lavoro invia all'Agenzia regionale per il lavoro:

- la richiesta di erogazione del contributo indicando il costo salariale effettivamente sostenuto (Modulo n. 1 Rend *Dichiarazione termine e richiesta pagamento del contributo*);
- la dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires con le modalità di pagamento e il conto corrente dedicato (Modulo n. 2 Rend);

All'erogazione del contributo previsto per le richieste ritenute ammissibili e finanziabili provvederà il dirigente competente mediante atto di liquidazione, **in una unica soluzione**, successivamente alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro:

- **per almeno 12 mesi** dalla assunzione nel caso di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- **per almeno 6 mesi** dalla assunzione nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento

Inoltre preliminarmente alla liquidazione del contributo, l'Agenzia Regionale per il lavoro procederà a verificare il permanere dei requisiti attraverso la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario e di quanto acquisito direttamente da servizi informativi certificanti della Pubblica Amministrazione:

1. la **regolarità contributiva** dell'impresa e nel caso di irregolarità, si procederà con la procedura dell'intervento sostitutivo prevista all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
2. la conferma circa la **situazione dell'impresa**, attraverso la verifica delle informazioni contenute nella visura camerale (Registro delle Imprese), con riferimento allo stato di attività, alla localizzazione operativa in Emilia-Romagna;
3. la conferma che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno attraverso l'estrazione della visura "**Deggendorf**" sul portale del Registro Nazionale Aiuti di Stato.
4. la conferma che il datore di lavoro, se obbligato, è ottemperante agli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili

Eventuali irregolarità nella posizione del beneficiario in merito al DURC e agli altri obblighi daranno luogo ad interruzione del procedimento di liquidazione.

Qualora il costo salariale sostenuto risulti inferiore rispetto a quello presunto indicato nell'istanza, il contributo sarà proporzionalmente riparametrato.

Anche in caso di modificazione dell'orario di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, in costanza di contratto, saranno effettuate le eventuali riparametrazioni dell'incentivo concesso, in relazione all'effettiva riduzione dell'orario di lavoro.

Si precisa tuttavia che non sono previste variazioni in aumento, pertanto sia nel caso di modificazione dell'orario di lavoro in costanza di contratto, da tempo parziale a tempo pieno, sia nel caso di consuntivo del costo salariale superiore a quello previsto, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello concesso.

Il pagamento dell'incentivo avverrà sul conto corrente indicato dal beneficiario di norma entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione del contributo da parte del datore di lavoro sopracitata.

Qualora il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente rispetto alle scadenze previste ai punti 1 e 2 del capitolo D), per ragioni diverse da dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'incentivo non potrà essere erogato e si procederà con la revoca totale del beneficio.

M) CONTROLLI

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva in ogni momento la facoltà di verificare in ogni momento la persistenza, in capo ai beneficiari, dei presupposti che hanno legittimato l'assegnazione dei contributi previsti nel presente Avviso con particolare riferimento al possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al beneficio.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte dell'Agenzia e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutta la documentazione utile a giustificare l'ammissione al contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'assunzione realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o al dipendente assunto, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite con le modalità indicate nel punto P.

N) OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

1. fornire le informazioni e la documentazione richiesti dal presente Avviso;
2. segnalare tempestivamente all'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna ogni mutamento del rapporto di lavoro (modifica orario di lavoro, licenziamento, dimissioni spontanee, ecc.) cui si riferisce il contributo, fino ai termini previsti dal presente Avviso (12 mesi dalla assunzione per i lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, ecc.; 6 mesi dalla assunzione per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento)
3. essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e quindi in regola con i versamenti contributivi.

Inoltre il beneficiario ha l'obbligo di conservare gli originali dei documenti riguardanti l'assunzione e il permanere in servizio del lavoratore con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi regionali,

nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo. La durata della conservazione e della disponibilità è di **dieci anni** dalla data del pagamento del contributo da parte della Regione.

O) REVOCA DEI CONTRIBUTI

L'ARL procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- a) qualora i controlli previsti dal punto M) diano esito negativo;
- b) qualora non vengano fornite le informazioni richieste e utili al rilevamento dell'assunzione;
- c) qualora l'assunzione per la quale è stato concesso l'incentivo risulti difforme rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di incentivo;
- d) qualora l'assunzione per la quale è stato concesso l'incentivo sia avvenuta fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
- e) qualora non venga trasmessa la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente avviso;
- f) qualora il lavoratore non risulti in forza al datore di lavoro richiedente sia al momento della presentazione della domanda (per i lavoratori già assunti) che al termine previsto dal presente Avviso;
- g) il beneficiario presenti una dichiarazione di rinuncia al relativo contributo.

Non comporta la decadenza e la revoca del contributo il fatto che il beneficiario venga sottoposto, successivamente all'ammissibilità del contributo, a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali qualora tali procedure non siano conseguenti a comportamenti fraudolenti.

P) RECUPERO DELLE SOMME REVOCATE

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le seguenti modalità:

- il beneficiario destinatario del provvedimento di revoca e recupero dovrà restituire gli importi dovuti entro il termine indicato dall'Agenzia regionale per il lavoro;
- qualora l'importo dovuto non dovesse essere restituito o è stato restituito solo in parte entro il termine indicato, dovranno essere corrisposti all'Agenzia regionale per il lavoro, per ogni giorno successivo alla sua scadenza, € 0,75 dietimi giornalieri di interesse legali;

Q) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

R) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il presente Avviso pubblico presuppone n. 2 distinti procedimenti consequenziali:

- il primo procedimento riguarda la fase istruttoria delle istanze pervenute in termini di ammissibilità formale e sostanziale e che si conclude con il provvedimento di concessione dei contributi adottato dal Dirigente del Servizio Integrativo politiche del lavoro.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio del Collocamento territoriale di riferimento come sotto-riportato;
- il secondo procedimento riguarda le successive fasi di verifiche propedeutiche all'adozione degli atti di impegno e di liquidazione dei contributi adottati dal Dirigente competente.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Patrizia Romagnoli, Responsabile della U.O. Inclusione e lavoro del Servizio Integrativo Politiche del lavoro.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro inviando una e-mail all'indirizzo:

Bologna: CollocamentoMirato.BO@regione.emilia-romagna.it
tel. 051 5279323
Responsabile Dott.ssa Claudia Romano

Ferrara: CollocamentoMirato.FE@regione.emilia-romagna.it
tel. 0532 292634/292604
Responsabile Dott.ssa Antonella Celati

Forlì-Cesena: CollocamentoMiratoFC@regione.emilia-romagna.it
tel. 0543 454701
Responsabile Dott.ssa Rita Nappa

Modena: CollocamentoMirato.MO@regione.emilia-romagna.it
tel. 059 2914201
Responsabile Dott.ssa Giusi Presti

Parma: CollocamentoMirato.PR@regione.emilia-romagna.it
tel. 0521 938711
Responsabile Dott. Guarenghi Lorenzo

Piacenza: CollocamentoMirato.PC@regione.emilia-romagna.it
tel. 0523 399700/399701
Responsabile Dott.ssa Corradini Gianna

Ravenna: CollocamentoMirato.RA@regione.emilia-Romagna.it
tel. 0544 280576/280578/280574/280573
Responsabile Dott.ssa Maddalena Savorani

Reggio Emilia: CollocamentoMirato.RE@regione.emilia-romagna.it
tel. 0522/936633
Responsabile Dott. Domenico Savastano

Rimini: CollocamentoMirato.RM@regione.emilia-romagna.it
tel. 0541 446208/446227/446232/446233
Responsabile Dott.ssa Cenci Emanuela

Servizio Integrativo Politiche del lavoro - U.o. Inclusione:
arlinclusione@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051/5273667
Responsabile Dott.ssa Patrizia Romagnoli

S) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'ARL venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, l'ARL, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'ARL, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso dell'interessato.

T) MODULISTICA

La modulistica viene resa disponibile sulle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro all'indirizzo:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi>

ed aggiornata, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con atti formali ma solo attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale:

DA PRESENTARE IN SEDE DI ISTANZA:

- (Modulo 1) Fac-simile richiesta di contributo;
- (Modulo 2) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- (Modulo 3) Informativa Privacy;

DA PRESENTARE AL TERMINE DEI SEGUENTI PERIODI:

- 12 mesi, se riferiti a lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
 - 6 mesi, se riferiti a lavoratori con disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
-
- (Modulo Rend 1) Dichiarazione termine e richiesta pagamento del Contributo;
 - (Modulo Rend 2) Dichiarazione di assoggettabilità alle ritenute fiscali Irpef/Ires, modalità di pagamento e conto corrente dedicato.

Allegare sempre copia del documento di identità del legale rappresentante